

16265 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE
ROSSELLA CATENA
LUCA PISTORELLI
ANGELO CAPUTO
ROSARIA GIORDANO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 965/2023
UP - 22/03/2023
R.G.N. 7906/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI (omissis)

nel procedimento a carico di:

(omissis)

avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché, nell'interesse dell'imputato, la memoria del difensore Avv. (omissis), che conclude per il rigetto del ricorso.

Handwritten mark


Handwritten mark

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 07/11/2014, il Tribunale di Torino dichiarava (omissis) responsabile, quale destinatario delle somme distratte da (omissis).a.s., dichiarata fallita in data 11/12/2008 e in concorso con varie persone giudicate separatamente, del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravato dal danno di rilevante gravità.

Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di (omissis) con sentenza deliberata il 18/11/2021, ha riqualificato il fatto in termini di ricettazione fallimentare, dichiarando estinto il reato per prescrizione.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di (omissis) ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di (omissis) denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 232, l. fall. Il ricorso evidenzia come sia incontestato che (omissis) era una società inattiva, messa a disposizione, da parte del commercialista (omissis), di (omissis) (omissis) titolare di (omissis) s.r.l., che la intestò a dei prestanomi (omissis) (omissis) utilizzandola per conseguire finanziamenti bancari cui (omissis) s.r.l., in conclamato stato di insolvenza, non poteva accedere, così ottenendo, grazie alla complicità di un direttore di banca infedele, la somma complessiva di lire 1.787.863.599, parte della quale fu destinata a (omissis) commercialista di (omissis) che ricevette 45 assegni di (omissis) per circa 700 milioni di lire (pari a 362 mila euro), depositati sui propri conti, somme in parte restituite da (omissis). La Corte di appello non mette in discussione il quadro di fatto, ma si limita a precisare che il reato di ricettazione prefallimentare si configura solo in mancanza di accordo con l'imprenditore fallito. Erroneamente la sentenza impugnata ha anticipato il momento consumativo della distrazione patrimoniale e fraintende il perimetro applicativo del reato ritenuto, laddove al momento della consegna degli assegni a (omissis) nessun reato presupposto poteva dirsi commesso, mentre la distrazione di (omissis) non si pone come presupposto della ricettazione di (omissis) ma vi coincide. E' pacifico che (omissis) ricevette assegni di (omissis) intestati a fornitori inesistenti e da lui girati in pieno accordo con (omissis) into che la stessa Corte di appello ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza degli assegni e sulla volontà di (omissis) di darglieli per distrarre ricchezza da (omissis) e farla fruttare a proprio vantaggio personale.



3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.

176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Riccardi ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre, nell'interesse dell'imputato, difensore Avv. (omissis) (omissis) a trasmesso una memoria, che conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. *In limine*, mette conto ribadire che le Sezioni unite hanno delineato gli oneri motivazionali del giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado: escluso l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna in primo grado, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

D'altra parte, del tutto consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, è il principio di diritto in forza del quale il delitto di ricettazione prefallimentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757).

3. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati.

3.1. La sentenza di condanna in primo grado aveva valorizzato, nella prospettiva della prova dell'accordo di (omissis) on (omissis) una pluralità di elementi: (omissis) era stata costituita, utilizzando dei prestanomi in precedenza indicati, per consentire a (omissis) di accedere a finanziamenti bancari altrimenti a lui preclusi e la società rimase attiva solo per sei mesi, senza svolgere alcuna attività d'impresa, per poi essere messa in liquidazione, avendo nel frattempo ottenuto da una banca l'ingente somma di lire 1.787.863.599 sotto forma di anticipazioni al 100% di ricevute bancarie poi rivelatesi false; lo stesso (omissis) ha ammesso, con riguardo agli assegni emessi da (omissis) e versati sul proprio conto, di averli ricevuti da (omissis) r ragioni estranee all'attività d'impresa (investimenti); risultano provati la ricezione e la negoziazione da parte di

(omissis) mediante deposito sui propri conti degli assegni di cui all'imputazione; l'imputato ha riferito di essersi limitato, quale commercialista, a fornire a (omissis) la possibilità di subentrare in (omissis) a tempo inattiva, e di avere consentito che la società avesse sede legale presso il proprio studio; pur ammettendo di aver ricevuto gli assegni direttamente da (omissis) ha dichiarato di non sapere che provenivano da (omissis); di non essersi accorto che emittente era il suo amministratore; (omissis) non si era limitato a fornire a (omissis) la possibilità di subentrare in (omissis) nominato quale socio accomandatario (omissis) e di avere accettato che la sede legale fosse individuata nel proprio studio, ma aveva fornito a (omissis) il nominativo di uno dei soci fittizi, (omissis) commercialista del suo stesso studio e si era preoccupato di redigere personalmente una scrittura privata in cui si dava atto che (omissis) era di (omissis) al momento di mettere in liquidazione, pochi mesi dopo, (omissis) furono (omissis) a chiedere a (omissis) di assumere il ruolo di liquidatore; (omissis) ha riferito che quando gli imputati vennero a conoscenza delle indagini relative alla truffa alla banca, fu proprio (omissis) insieme con (omissis) portarlo da un avvocato, per concordare una versione comune da fornire agli inquirenti. Complessivamente valutati, osservava la sentenza di primo grado, gli elementi in sintesi richiamati denotano il ruolo centrale svolto da (omissis) nella vicenda (omissis) il suo stretto legame con (omissis) e il contributo attivo offerto alla realizzazione del meccanismo fraudolento imperniato sulla creazione *ad hoc* di una nuova società, (omissis) intestata a prestanomi di (omissis) al mero fine di ottenere dal sistema bancario finanziamenti poi distratti a favore dello stesso (omissis) (omissis) ha contribuito alla realizzazione di tali distrazioni non solo partecipando alla creazione e alla gestione di (omissis) ma anche facendo confluire sui propri conti, d'accordo con (omissis) gli assegni provenienti dalla stessa (omissis) utilizzando le relative somme nell'interesse di (omissis) ossia per finalità palesemente estranee all'esercizio dell'impresa.

3.2. A fronte della diffusa motivazione della sentenza di primo grado, quella di appello ritiene non raggiunta la prova della consapevolezza e volontà, in capo a (omissis) della distrazione. Il rilievo della partecipazione di (omissis) alla fase della costituzione della società poi fallita non trova riscontro nell'imputazione, ove il concorso di (omissis) limitato alle sole dazioni di denaro, mentre difetta alcuna prova di un accordo preventivo sull'attività distrattiva. Aggiunge ancora il giudice di appello che la mera partecipazione alla costituzione della società dovrebbe condurre ad attribuire a (omissis) la responsabilità per tutti i reati commessi utilizzando lo schermo societario, il che è errato dal punto di vista giuridico.

4. Nei termini, in estrema sintesi, indicati, la sentenza impugnata non ha dato una motivazione puntuale e adeguata della decisione assolutoria, sottraendosi alla compiuta e non atomistica disamina dei plurimi, eterogenei elementi ritenuti dal giudice di primo grado convergenti nel senso della prova dell'accordo con (omissis) circa i fatti distrattivi contestati. Anche la memoria presentata nell'interesse di (omissis) non opera il necessario confronto tra l'iter giustificativo della sentenza di primo grado e gli elementi da esso valorizzati e quello della sentenza di appello. Proprio l'omessa, specifica disamina degli elementi valorizzati dal giudice di primo grado inficia la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui delinea la ritenuta divergenza delle ideazioni criminose di (omissis)

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del mancato riferimento nell'imputazione alla fase dell'acquisizione della fallita: l'imputazione, invero, descrive puntualmente i fatti distrattivi, mentre gli accadimenti che caratterizzarono l'acquisizione e l'"utilizzo" ritenuto illecito dal giudice di primo grado di (omissis) appresentano (così come, del resto, le circostanze successive relative, ad esempio, al tentativo di concordare una versione di comodo da fornire agli acquirenti) elementi dimostrativi, nel percorso argomentativo della sentenza di primo grado, del ruolo di indubbio rilievo attribuito a (omissis) nella vicenda (omissis) il suo stretto legame con (omissis) e del contributo offerto alla creazione del meccanismo fraudolento incentrato su (omissis)


5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che, nel quadro dei principi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scutto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino

Così deciso il 22/03/2023.

Il Consigliere estensore

Angelo Caputo


Il Presidente

Gerardo Sabone
